



MINISTERO  
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

---

*Elezioni comunali, provinciali e regionali*

*Pubblicazione n. 20*

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale  
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

# Istruzioni per le operazioni dell'ufficio centrale

aggiornate alle sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  
Quinta Sezione, 16 febbraio 2012, n. 802, e 1° marzo 2012, n. 1197







MINISTERO  
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

---

*Elezioni comunali, provinciali e regionali*

*Pubblicazione n. 20*

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale  
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

# Istruzioni per le operazioni dell'ufficio centrale

aggiornate alle sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  
Quinta Sezione, 16 febbraio 2012, n. 802, e 1° marzo 2012, n. 1197



## SOMMARIO

### Titolo primo

L'ufficio centrale . . . . . Pag. 3

### Titolo secondo

Operazioni dell'ufficio centrale  
a seguito del primo turno di votazione . . . . . » 8

### Titolo terzo

Operazioni dell'ufficio centrale  
a seguito del turno di ballottaggio . . . . . » 31

### Disposizioni normative

concernenti le operazioni dell'ufficio centrale . . . . . » 41

Indice . . . . . » 53

## TITOLO PRIMO

### L'UFFICIO CENTRALE

#### CAPITOLO I

### L'UFFICIO CENTRALE

#### § 1. — Composizione dell'ufficio centrale.

Per i comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, prevede la costituzione di un apposito organo collegiale denominato *ufficio centrale* ai fini del compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi di consigliere tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri.

L'ufficio centrale (articolo 71 del testo unico n. 570 e successive modificazioni) è costituito dal presidente del tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del comune idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'apposito albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio centrale (citato articolo 71, secondo comma).

## § 2. — Poteri del presidente dell'ufficio centrale.

Ad avviso di questo Ministero, il presidente dell'ufficio centrale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali di sezione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico n. 570.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'ufficio o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'ufficio.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'ufficio centrale hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'ufficio centrale.

## § 3. — Poteri dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (articolo 74, secondo comma, del testo unico n. 570).

La decisione, dalla quale l'ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria giacché contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

## CAPITOLO II

### RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE

#### § 4. — Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'ufficio centrale.

I delegati di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale possono designare, presso l'ufficio centrale, due rappresentanti della rispettiva lista [articolo 32, settimo comma, numero 4), e articolo 35, primo comma, del testo unico n. 570].

Detti rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio (articolo 74, primo comma, del testo unico anzidetto).

#### § 5. — Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista prendono posto nella parte della sala riservata all'ufficio centrale in maniera da poter assistere a tutte le operazioni dell'ufficio medesimo.

Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

## § 6. — Sanzioni penali.

I rappresentanti di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni dell'ufficio centrale sono sanzionati con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 96, ultimo comma, del testo unico n. 570).

## CAPITOLO III

### SALA DELL'UFFICIO CENTRALE

#### § 7. — Accesso alla sala dell'ufficio centrale.

Hanno accesso alla sala dell'ufficio centrale, al fine di poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino la tessera elettorale personale dalla quale risulti che essi sono iscritti nelle liste elettorali del comune o un altro documento attestante tale qualità. Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'ufficio.

Alla sala dell'ufficio centrale, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano assolvere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (articolo 38, secondo comma, del testo unico n. 570).

## TITOLO SECONDO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE  
A SEGUITO  
DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

## CAPITOLO IV

INIZIO DELLE OPERAZIONI  
DELL'UFFICIO CENTRALE

## § 8. — Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'ufficio centrale debbono avere inizio nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione, se possibile, o, al più tardi, la mattina del mercoledì (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570), tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione — a norma dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 — devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

## **§ 9. — Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.**

L'ufficio centrale, appena insediato, deve accertare se siano pervenuti, da tutti gli uffici elettorali di sezione, i plichi con i verbali e i relativi allegati; nello stesso tempo deve verificare se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.

## CAPITOLO V

**COMPLETAMENTO  
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
EVENTUALMENTE NON CONCLUSE  
NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

**§ 10. — Operazioni di spoglio in sede surrogatoria.**

Se qualche ufficio elettorale di sezione non abbia concluso le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale procede, in sede surrogatoria, al completamento delle operazioni non ultimate.

Si ritiene che a tale adempimento l'ufficio centrale debba provvedere solo nel caso in cui le elezioni comunali si siano svolte contemporaneamente alle elezioni regionali (articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

L'ufficio centrale procede alle operazioni anzidette separatamente per ogni sezione, in base al relativo verbale, agli atti e alle schede contenute nell'urna ed, eventualmente, nella scatola che gli siano stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento delle operazioni di completamento si richiama la pubblicazione n. 14 contenente le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

## § 11. — Compilazione dei verbali di completamento.

Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali da compilarli in duplice esemplare distintamente per ciascuna sezione che non avrà ultimato le proprie operazioni di scrutinio.

Del numero di ogni sezione per la quale abbia provveduto al completamento delle operazioni suddette, l'ufficio centrale prende nota nel proprio verbale.

## § 12. — Formazione e spedizione dei plichi.

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al paragrafo 10 (pagina 10), l'ufficio centrale deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, schede contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Anche per la formazione di tali plichi si richiamano le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

L'ufficio centrale provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune includendolo nell'apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata la ricevuta modello n. 308-AR.

L'altro esemplare del verbale di completamento, incluso nella specifica busta, viene trattenuto presso l'ufficio centrale per essere inviato, insieme al verbale delle operazioni di competenza primaria dell'ufficio stesso, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, con allegati i plichi contenenti le schede spogliate.

## CAPITOLO VI

OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE  
ALLA CARICA DI SINDACO

## § 13. — Riepilogo dei voti.

Effettuate le eventuali operazioni di completamento, l'ufficio centrale procede, in primo luogo, al riepilogo dei voti riportati nel comune da ciascun candidato alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto [modello n. 300/1-AR], tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali delle operazioni dei singoli uffici elettorali di sezione.

I rispettivi totali vengono riportati nei corrispondenti paragrafi del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

Si tenga presente che devono essere registrati i dati risultanti dai verbali delle sezioni *senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione* (articolo 72, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Nessun riesame delle schede rimesse dagli uffici elettorali di sezione unitamente al verbale può essere effettuato dall'ufficio centrale.

**§ 14. — Proclamazione alla carica di sindaco.**

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che abbia ottenuto – a norma dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – la maggioranza assoluta dei voti validi, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 267.

**§ 15. — Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta.**

Se, al primo turno di votazione, nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'ufficio centrale dichiara ammessi al ballottaggio (che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno) i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco, viene ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva (determinata come sarà indicato nel paragrafo 17 a pagina 17) e, a parità di quest'ultima, il candidato più anziano di età.

Di quanto sopra, il presidente dell'ufficio centrale prende nota negli appositi paragrafi del verbale e ne dà immediata notizia al Prefetto della provincia, al presidente della commissione elettorale circondariale e al sindaco per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del turno di ballottaggio.

Le operazioni dell'ufficio centrale proseguono per determinare la cifra elettorale di lista o di gruppo e la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste verranno effettuate dopo che sarà stato proclamato eletto il sindaco a seguito del turno di ballottaggio (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132).

Per questo dev'essere compilato, in duplice esemplare, un estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale [modello n. 300/A-AR] contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare dell'estratto, chiuso in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio, viene rimesso al Prefetto della provincia insieme all'altra documentazione indicata nel paragrafo 25 (pagina 29).

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

«ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI  
DELL'UFFICIO CENTRALE — ALLA PREFETTURA —  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI .....  
.....».

L'altro esemplare dell'estratto del verbale, chiuso in un separato plico, viene depositato nella segreteria del comune, presso la quale deve essere custodito per essere consegnato al presidente dell'ufficio centrale all'atto dell'insediamento che avrà luogo subito dopo le operazioni di scrutinio relative al turno di ballottaggio.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI  
DELL'UFFICIO CENTRALE — ALLA SEGRETERIA  
DEL COMUNE DI ..... » .

N.B.: Da consegnare al presidente dell'ufficio centrale  
all'atto dell'insediamento subito dopo le operazioni di scrutinio  
relative al turno di ballottaggio.

## CAPITOLO VII

DETERMINAZIONE  
DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA,  
DELLA CIFRA ELETTORALE  
DEL GRUPPO DI LISTE COLLEGATE  
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

§ 16. — Riepilogo dei voti.

L'ufficio centrale determina, quindi, la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune nonché la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso nelle singole liste.

A tal fine l'ufficio centrale riassume i voti delle varie sezioni *senza poterne modificare i risultati* (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570).

A norma dell'articolo 74, ultimo comma, del testo unico n. 570, i plichi contenenti le schede valide non debbono essere aperti dall'ufficio centrale.

Poiché all'ufficio centrale non è attribuito il potere di riesaminare i voti contestati, non debbono essere aperti nemmeno i plichi che contengono le schede recanti tali voti.

Per il riassunto dei voti debbono essere utilizzati gli appositi modelli che fanno parte integrante del verbale.

Nel *prospetto dei voti di lista* validi [modello n. 301-AR] sono registrati i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale in ognuno degli uffici elettorali di sezione del comune.

Nei *prospetti dei voti di preferenza* [modelli n. 302-AR e n. 303-AR] vengono registrati, distintamente lista per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista in ognuna delle sezioni del comune.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, i suddetti prospetti sono compilati in duplice copia e firmati in ciascun foglio da tutti i componenti dell'ufficio centrale e su di essi viene apposto il bollo dell'ufficio stesso.

Ultimato il riepilogo dei voti validi, di lista e di preferenza, l'ufficio centrale passa a determinare la cifra elettorale di lista nonché la cifra individuale di ciascun candidato (articolo 72, secondo comma, del testo unico n. 570).

## § 17. — Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate.

La determinazione della *cifra elettorale di lista* si ottiene calcolando il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune e, *per i gruppi di liste collegate*, dal totale dei voti validi ottenuti dalle liste che compongono il gruppo stesso (articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dei totali che ne risultano viene dato atto nel verbale.

**§ 18. — Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista.**

Successivamente l'ufficio centrale calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso in ogni lista, utilizzando il modello n. 302-AR e il modello n. 303-AR, e determina la *cifra individuale di ciascun candidato*, sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, con la cifra elettorale della lista alla quale il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste.

L'ufficio forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (articolo 73, comma 12, del testo unico n. 267).

La graduatoria viene riportata negli appositi prospetti contenuti nel verbale, pur essi da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle cifre individuali rispettivamente conseguite.

## CAPITOLO VIII

OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI  
FRA LE SINGOLE LISTE  
O FRA I GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

§ 19. — Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio centrale – **sempre che il sindaco sia stato GIÀ proclamato eletto** – determina il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (articolo 73, comma 8, del testo unico n. 267).

In tale contesto, deve essere stabilito in via preliminare QUALI DELLE LISTE O DEI GRUPPI DI LISTE NON POSSANO ESSERE AMMESSE all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267: l'articolo stabilisce che *non vengono ammesse al riparto le liste che, al primo turno, non abbiano raggiunto il tre per cento del totale dei voti validi (1) e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbiano superato tale soglia.*

---

(1) In applicazione del principio enunciato dal Consiglio di Stato sul calcolo del totale dei voti validi [cfr. sentenze 14 maggio 2010, n. 3021 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909669/Provvedimenti/201003021\\_I1.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909669/Provvedimenti/201003021_I1.XML))],

[la nota continua nella pagina seguente]

Pertanto il presidente – dopo aver calcolato la percentuale di voti validi ottenuta da ciascuna delle liste o da ciascun gruppo di liste al primo turno – dichiara *non ammesse* all'assegnazione dei seggi tutte le liste o tutti i gruppi di liste che non abbiano raggiunto, al primo turno di votazione, il suddetto *quorum* del tre per cento dei voti validi; tali formazioni politiche non saranno più prese in considerazione durante le successive operazioni dell'ufficio.

Successivamente il presidente procede al riparto dei seggi, per il quale il legislatore ha adottato il metodo D'HONDT, detto anche «delle divisioni successive» o «del comune divisore».

Per l'attuazione di questo metodo l'ufficio centrale deve dividere la cifra elettorale di ogni lista o di ciascun gruppo di liste collegate (paragrafo 17 a pagina 17), ammesse all'assegnazione dei seggi, per 1, 2, 3, ecc., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri comunali da eleggere.

I risultati di tali operazioni vengono registrati negli appositi prospetti modelli n. 304-AR che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

Effettuata tale operazione, l'ufficio sceglie i quozienti più alti, ottenuti dalle varie liste o gruppi di liste collegate, in

---

[continuazione della nota dalla pagina precedente]

e 16 febbraio 2012, n. 802 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802\\_23.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802_23.XML)), la percentuale del 3% deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

numero eguale a quello dei seggi di consigliere assegnati al comune, disponendoli in una graduatoria decrescente.

A ogni lista o gruppo di liste collegate sono assegnati tanti seggi di consigliere comunale quanti sono i quozienti appartenenti alla lista o al gruppo di liste compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnare i seggi alle singole liste o gruppi di liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che, «a parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio».

Questa regola agisce, com'è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio; se, invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

Può presentarsi il caso in cui una lista o un gruppo di liste, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi *maggiore* rispetto al numero dei propri candidati: in tal caso i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste o gruppi di liste secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti.

§ 20. — Accertamento dei *quorum* richiesti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2) (3).

Stabilito il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (paragrafo 19 a pagina 19), possono presentarsi le seguenti ipotesi:

**A) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate con il candidato proclamato eletto alla carica di sindaco abbia ottenuto ALMENO il 60% dei seggi assegnati al consiglio comunale.**

---

(2) Il Consiglio di Stato, con sentenza 1° marzo 2012, n. 1197 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107546/Provvedimenti/201201197\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107546/Provvedimenti/201201197_11.XML)), ha precisato che, in assenza di una specifica disposizione normativa, il numero dei seggi pari al 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinato, in caso di cifra decimale, attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui tale numero contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

(3) In applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato [cfr. sentenza 16 febbraio 2012, n. 802 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802\\_23.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802_23.XML))], le percentuali previste dall'articolo 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, 50% dei voti validi ottenuti da altra lista o gruppo di liste collegate ad altro sindaco) devono essere rapportate ai voti validi complessivamente espressi e quindi facendo riferimento a tutti i voti validi riferiti ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

In tal caso non si fa luogo ad alcuna attribuzione del c.d. «premio di maggioranza» e i seggi restano attribuiti alle singole liste o ai gruppi di liste collegate ammesse al riparto secondo le risultanze delle operazioni indicate nel paragrafo 19 (pagina 19).

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi ad esso spettanti vengono assegnati alle singole liste che compongono il gruppo stesso secondo il metodo D'HONDT precedentemente accennato.

Infatti l'articolo 73, comma 9, del testo unico n. 267 dispone che la cifra elettorale di ciascuna lista componente il gruppo è divisa per 1, 2, 3, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi spettante al gruppo di liste collegate. Vengono determinati in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

I quozienti ottenuti dalle suddette operazioni vengono registrati negli appositi prospetti modelli n. 304/I-AR, che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio.

Nel caso di collegamento di più liste con il *medesimo* candidato alla carica di sindaco risultato *non eletto*, le suddette operazioni devono essere effettuate *dopo* aver detratto, dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo stesso, il seggio spettante a quest'ultimo, a norma dell'art. 73, comma 11, secondo periodo, del testo unico n. 267.

Per la parità di quozienti e per il caso di una lista incompleta, si veda il paragrafo 19 (pagina 19, in particolare pagina 21).

**B) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON ABBIA CONSEGUITO ALMENO il 60% dei seggi assegnati al comune MA ABBIA OTTENUTO ALMENO il 40% dei voti validi E NESSUN'ALTRA lista o nessun altro gruppo di liste collegate abbia SUPERATO il 50% dei voti validi.**

Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON ABBIA CONSEGUITO ALMENO il 60% dei seggi di consigliere comunale assegnati al comune, MA ABBIA OTTENUTO ALMENO il 40% dei voti validi riportati da tutti i sindaci E NESSUN'ALTRA lista o nessun altro gruppo di liste collegate abbia SUPERATO il 50% dei voti validi riportati da tutti i sindaci, il presidente dell'ufficio centrale assegna, a norma dell'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267, il 60% dei seggi spettanti al comune a detta lista o a detto gruppo di liste.

*Nel caso di un'unica lista collegata* con il candidato proclamato eletto sindaco, nessun'altra operazione occorrerà effettuare e si procederà, come verrà chiarito di seguito, a ripartire i restanti seggi fra le altre liste o gli altri gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi, collegate a candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

In caso contrario, il presidente dell'ufficio centrale stabilisce il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascuna lista compresa nel gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco adottando, a tal fine, il metodo D'HONDT, le cui operazioni sono state precedentemente illustrate e si intendono

qui integralmente richiamate (paragrafo 19, in particolare pagina 20).

Con lo stesso metodo vengono ripartiti i restanti seggi fra tutte le altre liste o gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi, collegate a candidati alla carica di sindaco non risultati eletti.

NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI LISTE, i seggi assegnati vengono *ulteriormente ripartiti tra le singole liste* che compongono il gruppo secondo le modalità indicate *sub A)*, **avendo cura di detrarre, previamente, il seggio spettante al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto.**

Anche per compiere le suddette operazioni di riparto verranno utilizzati, rispettivamente, i modelli n. 304/1-AR che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

**C) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON abbia conseguito i *quorum* richiesti dall'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 *oppure* nel quale un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.**

Può verificarsi il caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON CONSEGUA il 60% dei seggi del consiglio e che i voti validi riportati non raggiungano il 40% del totale complessivo dei

voti validi riportato da tutti i sindaci in tutte le sezioni del comune, *oppure* che un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi ai sindaci.

In tali eventualità i seggi alle singole liste o ai gruppi di liste collegate restano determinati nel numero risultante a seguito delle operazioni di cui al paragrafo 19 (pagina 19).

Per gli ulteriori, conseguenti riparti nell'ambito dei gruppi di liste si richiamano le operazioni illustrate alla precedente lettera **A)** (pagina 22).

## CAPITOLO IX

### PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

#### § 21. — Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti e prima di procedere alle conseguenti proclamazioni degli eletti alla carica di consigliere comunale, il presidente dell'ufficio centrale prende atto, nel verbale, dei motivi di ineleggibilità che siano eventualmente denunciati nei confronti dei candidati da proclamare eletti.

Quanto sopra ai fini delle definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267.

#### § 22. — Proclamazione degli eletti.

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'ufficio centrale, e tenendo presenti:

1) l'articolo 73, comma 11, del testo unico n. 267, in base al quale sono *in primo luogo* proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio;

2) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti alla carica di consigliere comunale – salve le definitive decisioni che saranno assunte dal consiglio comunale a norma dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267 – i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio nonché i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 73, commi 11 e 12, del testo unico n. 267).

La proclamazione deve avvenire anche se siano state denunciate cause di ineleggibilità.

### § 23. — Eventuale compilazione dell'estratto del verbale.

Qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia riportato la maggioranza assoluta di voti validi, il presidente dell'ufficio centrale ne prende atto e – a norma dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 267, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 – rinvia le operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste a dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco in sede di ballottaggio.

Quindi, dopo aver attestato nel verbale modello n. 300-AR la cifra elettorale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste nonché le cifre individuali di ogni candidato alla carica di consigliere comunale, provvede a rimettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e al Comune un estratto del verbale medesimo (modello n. 300/A-AR) contenente le anzidette risultanze.

## CAPITOLO X

### VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

#### § 24. — Compilazione del verbale.

Delle operazioni compiute dall'ufficio centrale viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare [modello n. 300-AR].

Nel verbale devono essere registrate con precisione tutte le operazioni compiute e presa nota di tutti gli incidenti eventualmente verificatisi, delle decisioni adottate e delle eventuali denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (articolo 74, quarto comma, del testo unico n. 570).

Il verbale dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'ufficio e munito del bollo dell'ufficio stesso.

#### § 25. — Spedizione del verbale.

Un esemplare del verbale – immediatamente chiuso con i prospetti che ne formano parte integrante in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio, la firma del presidente e quella di almeno due componenti dell'ufficio stesso – viene subito rimesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo insieme ai verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, agli eventuali verbali di completamento, ad parte del medesimo ufficio

centrale, delle operazioni non ultimate dalle sezioni e ai plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti dell'ufficio.

L'altro esemplare del verbale, insieme a tutti i prospetti di cui sopra, viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'ufficio.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere utilizzati, rispettivamente, i modelli n. 309-AR e n. 310-AR.

## TITOLO TERZO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE  
A SEGUITO  
DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

## CAPITOLO XI

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE  
A SEGUITO  
DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

## § 26. — Premessa.

Qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi in sede di *primo turno* di votazione (paragrafo 15 a pagina 13), si procede a un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo e al quale sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti (articolo 72, comma 5, del testo unico n. 267).

Per quanto concerne la composizione dell'ufficio centrale, l'intervento di rappresentanti delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso l'ufficio medesimo, l'accesso nella

sala dell'ufficio e l'inizio delle sue operazioni, s'intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli I, II, III e IV della presente pubblicazione (pagina 3 e seguenti).

### **§ 27. — Operazioni dell'ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio.**

Compito dell'ufficio centrale è quello di procedere alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste collegate sulla base dei voti riportati nel primo turno e alla conseguente proclamazione dell'elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle liste.

Com'è stato certificato nel precedente verbale [modello n. 300-AR] le operazioni di riparto dei seggi sono in ogni caso effettuate DOPO la proclamazione dell'elezione del sindaco avvenuta in sede di primo turno ovvero di ballottaggio (articolo 73, comma 4, del testo unico n. 267 e articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132).

### **§ 28. — Riepilogo dei voti.**

La prima operazione che l'ufficio centrale deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati, in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, dai due candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

A tal fine l'ufficio riporta, negli appositi prospetti modello n. 300/1-bis AR, i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco che hanno

partecipato al ballottaggio come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Anche in questa sede i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione nel turno di ballottaggio *senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione* (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570).

### § 29. — Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuate le operazioni indicate nel paragrafo precedente, il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in sede di ballottaggio, salve le definitive decisioni che prenderà il consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267.

Se i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio abbiano conseguito lo stesso numero di voti validi, viene proclamato eletto sindaco il candidato che, *nel secondo turno*, è risultato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha conseguito la *maggiore cifra elettorale complessiva* (articolo 72, comma 9, secondo periodo, del testo unico n. 267). I relativi dati vengono desunti dall'estratto del verbale dell'ufficio redatto in occasione del primo turno di votazione [modello n. 300/A-AR], verbale che è stato consegnato al presidente insieme all'altro materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio.

In caso di parità anche della cifra elettorale, è proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato più anziano di età (cita articolo 72, comma 9, ultimo periodo).

**§ 30. — Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.**

Dopo aver proclamato l'eletto alla carica di sindaco, l'ufficio centrale determina il numero dei seggi di consigliere comunale spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste (articolo 73, comma 8, del testo unico n. 267).

In tale contesto si deve stabilire, in primo luogo, QUALI delle LISTE O dei GRUPPI DI LISTE NON POSSANO ESSERE AMMESSI all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267.

Il predetto articolo prevede che *non vengano ammesse al riparto le liste che NON ABBIANO RAGGIUNTO*, al primo turno, *il tre per cento del totale dei voti validi (4)* e che *non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia*.

Pertanto il presidente – dopo aver verificato la percentuale di voti validi ottenuta da ciascuna delle liste o dei

---

(4) In applicazione del principio enunciato dal Consiglio di Stato sul calcolo del totale dei voti validi [cfr. sentenze 14 maggio 2010, n. 3021 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909669/Provvedimenti/201003021\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909669/Provvedimenti/201003021_11.XML)), e 16 febbraio 2012, n. 802 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802\\_23.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802_23.XML))], la percentuale del 3% deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

gruppi di liste al **primo turno** – NON AMMETTE ALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI tutte le liste o tutti i gruppi di liste che non abbiano raggiunto, *al primo turno*, il suddetto *quorum* del tre per cento dei voti validi quali risultano dall'estratto del verbale modello n. 300/A-AR. Tali formazioni politiche non saranno più prese in considerazione nelle successive operazioni dell'ufficio.

In seguito il presidente dell'ufficio determina la cifra elettorale complessiva delle liste ammesse all'assegnazione dei seggi e collegate, *nel secondo turno*, con i candidati alla carica di sindaco al ballottaggio, sommando le relative cifre elettorali conseguite da ciascuna di esse *in occasione del primo turno di votazione*, quali risultano dal predetto estratto del verbale modello n. 300/A-AR.

Successivamente il presidente ripartisce il numero dei seggi di consigliere assegnato al comune tra le anzidette liste o gruppi di liste ammesse al riparto e collegate con i candidati al ballottaggio nonché tra le altre liste o gruppi di liste purché abbiano raggiunto, nel primo turno, il tre per cento dei voti validi o abbiano fatto parte di un gruppo di liste che abbia superato tale soglia non collegate a nessuno dei candidati al secondo turno, desumendo, anche per queste ultime, le cifre elettorali di lista o di gruppo dall'estratto del verbale sopra richiamato.

Per effettuare il riparto si applica il metodo D'HONDT, le cui operazioni sono state già illustrate e s'intendono qui richiamate (pagina 20).

I risultati delle relative operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto modello n. 304-*bis* AR, che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

§ 3 I. — Accertamento dei *quorum* previsti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi (5) (6).

Determinati i seggi fra le liste o i gruppi di liste collegate ammesse al riparto, il presidente dell'ufficio deve preventivamente accertare se la lista o il gruppo di liste, collegate nel secondo turno al candidato proclamato eletto sindaco, abbia conseguito ALMENO il 60% dei seggi attribuiti al consiglio comunale (articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 e articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132).

---

(5) Il Consiglio di Stato, con sentenza 1° marzo 2012, n. 1197 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107546/Provvedimenti/201201197\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107546/Provvedimenti/201201197_11.XML)), ha precisato che, in assenza di una specifica disposizione normativa, il numero dei seggi pari al 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinato, in caso di cifra decimale, attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui tale numero contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

(6) In applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato [cfr. sentenza 16 febbraio 2012, n. 802 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802\\_23.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110378/Provvedimenti/201200802_23.XML))], le percentuali previste dall'articolo 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, 50% dei voti validi ottenuti da altra lista o gruppo di liste collegate ad altro sindaco) devono essere rapportate ai voti validi complessivamente espressi e quindi facendo riferimento a tutti i voti validi riferiti ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Al riguardo possono presentarsi le seguenti ipotesi:

*A) L'accertamento dà esito positivo:* i seggi restano assegnati alle liste o ai gruppi di liste collegate nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo 30 (pagina 34).

*B) La lista o il gruppo di liste che si sono collegate, nel secondo turno, al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune e, di converso, un'altra lista o un altro gruppo di liste ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi ai sindaci:* i seggi restano assegnati nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo 30 (pagina 24).

*C) La lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto – a seguito delle operazioni illustrate nel precedente paragrafo – il 60% dei seggi assegnati al comune e nessun'altra lista o gruppo di liste collegate ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi ai sindaci:* il presidente dell'ufficio assegna, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267, alla lista o al gruppo di liste collegate a detto candidato il 60% dei seggi del consiglio.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate e ammesse al riparto, i seggi ad esso spettanti sono ripartiti tra le singole liste che compongono il gruppo medesimo a norma dell'articolo 73, comma 9, del testo unico n. 267, cioè con il metodo D'HONDT.

In base all'articolo 73, comma 11, del testo unico n. 267, deve essere *in primo luogo* proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, collegato a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio e che, in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

La suddetta disposizione è stata interpretata dal Consiglio di Stato (decisioni della quinta sezione n. 762/1995, n. 726/1996 e n. 1170/1996) nel senso che «la norma fa riferimento alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, al quale, quindi, all'esclusivo fine di procedere a detta proclamazione, dopo il turno di ballottaggio e l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, occorre necessariamente far riferimento».

Pertanto il presidente dell'ufficio centrale, per dare concreta attuazione al disposto normativo, procederà alla detrazione dei seggi – spettanti ai candidati alla carica di sindaco non risultati eletti – esclusivamente nei confronti delle liste collegate al primo turno con tali candidati.

A tal fine, provvederà a detrarre *l'ultimo dei quozienti utili* per l'assegnazione dei seggi dalla graduatoria decrescente dei quozienti elettorali appartenenti alle liste collegate, *al primo turno*, a ciascuno dei candidati alla carica di sindaco non risultato eletto a detta carica.

Per i gruppi di liste che non abbiano partecipato al turno di ballottaggio, il seggio in consiglio da assegnare al candidato sindaco verrà previamente detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuiti al gruppo stesso; quindi i restanti

seggi saranno ripartiti fra le singole liste secondo le modalità già illustrate.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in ordine alla *destrazione del seggio* da assegnare *al candidato sindaco NON ammesso al ballottaggio* nel caso in cui il medesimo sia collegato con un gruppo di liste, una delle quali sia entrata a far parte, *in sede di ballottaggio*, della coalizione che sosteneva il candidato poi risultato vincitore.

In ordine alla questione il Consiglio di Stato ha ritenuto che *la destrazione del seggio* da attribuire al *candidato sindaco NON ammesso al ballottaggio vada effettuata senza intaccare il premio di maggioranza*, cioè nell'ambito dei seggi residui che spettano al gruppo di liste alle quali il candidato sindaco era collegato al primo turno (decisione n. 632/1999). Dello stesso tenore appaiono le decisioni n. 1442/1999 e n. 486/2001.

Le risultanze delle operazioni sono riportate nell'apposito prospetto modello n. 304/1-*bis* AR che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

## § 32. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il presidente dell'ufficio centrale proclama gli eletti secondo le modalità di cui ai paragrafi 21 e 22 (pagina 27) tenendo presente la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale [modello n. 300/A-AR].

**§ 33. — Compilazione del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale relativamente al turno di ballottaggio.**

Per quanto riguarda la redazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale relativamente al turno di ballottaggio [modello n. 300-*bis* AR] si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 24 e 25 (pagina 29).

DISPOSIZIONI NORMATIVE  
CONCERNENTI LE OPERAZIONI  
DELL' UFFICIO CENTRALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (stralcio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960,  
n. 570.

**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli  
organi delle amministrazioni comunali.**

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  
n. 152 del 23 giugno 1960)*

*(Omissis)*

### Articolo 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 22)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (2).

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

*(Omissis)*

---

(1) Parole così sostituite a norma del terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) A norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, i rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

### Articolo 71. (1) (2)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 62)

1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

### Articolo 72.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 63 e 64, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 40)

Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i risultati delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

*(Omissis)* (3).

---

(1) L'articolo 71 è stato così sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) Le competenze dovute ai presidenti e ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale — già fissate dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312, abrogata, a sua volta, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136 — sono ora determinate dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

(3) I commi terzo e quarto — relativi ai criteri di determinazione della cifra elettorale di una lista e della cifra individuale di ciascun candidato — sono stati abrogati dall'articolo 273, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I commi quinto, sesto e settimo — relativi ai criteri di assegnazione dei seggi di consigliere comunale — sono stati abrogati dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco ecc.*).

Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dagli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione della legge n. 81 del 1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

## Articolo 74.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 66)

*(Omissis)* (1)

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

*(Omissis)*

## Articolo 96. (2)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 66)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità dell'elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (3).

---

(1) Il primo comma è stato abrogato dall'articolo 10, secondo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) L'ammontare delle pene pecuniarie è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'articolo 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 21 giugno 1998, n. 213.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (1).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 (2).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (2).

*(Omissis)*

---

(1) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 21 giugno 1998, n. 213.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993,  
n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in  
materia di elezioni comunali e provinciali.

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 104 del 6 maggio 1993)*

*(Omissis)*

#### Articolo 8.

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

#### Articolo 9.

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge (1), almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi (2).

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge (3), tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.

*(Omissis)*

---

(1) Ora, ai sensi dell'articolo 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(2) La disposizione di cui al presente comma è ora sostanzialmente contenuta nell'articolo 73, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(3) Ora, ai sensi dell'articolo 73, commi 8 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale  
n. 227 del 28 settembre 2000)*

*(Omissis)*

Parte I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo III

ORGANI

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE  
E DELLA PROVINCIA

*(Omissis)*

Articolo 41.

*Adempimenti della prima seduta*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. *(Omissis)*.

*(Omissis)*

## Articolo 45.

*Surrogazione e supplenza dei consiglieri  
provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. *(Omissis)*.

*(Omissis)*

## Capo III

## SISTEMA ELETTORALE

*(Omissis)*

## Articolo 72.

*Elezione dei sindaci nei comuni con popolazione  
superiore a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per

un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

## Articolo 73.

*Elezione del consiglio comunale nei comuni  
con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima,

per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

*(Omissis)*

## INDICE



SOMMARIO .....	Pag. 2
----------------	--------

TITOLO PRIMO  
L'UFFICIO CENTRALE

Capitolo I

L'UFFICIO CENTRALE

§ 1. - Composizione dell'ufficio centrale .....	Pag. 3
§ 2. - Poteri del presidente dell'ufficio centrale .....	» 4
§ 3. - Poteri dell'ufficio centrale .....	» 4

Capitolo II

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE

§ 4. - Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'ufficio centrale .....	Pag. 5
§ 5. - Facoltà dei rappresentanti di lista .....	» 5
§ 6. - Sanzioni penali .....	» 6

Capitolo III

SALA DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 7. - Accesso alla sala dell'ufficio centrale .....	Pag. 7
--	--------

TITOLO SECONDO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE  
A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

## Capitolo IV

### INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 8. - Inizio delle operazioni .....	Pag. 8
§ 9. - Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione .....	» 9

## Capitolo V

### COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON CONCLUSE NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 10. - Operazioni di spoglio in sede surrogatoria .....	Pag. 10
§ 11. - Compilazione dei verbali .....	» 11
§ 12. - Formazione e spedizione dei plichi .....	» 11

## Capitolo VI

### OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

§ 13. - Riepilogo dei voti .....	Pag. 12
§ 14. - Proclamazione alla carica di sindaco .....	» 13
§ 15. - Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta .....	» 13

## Capitolo VII

### DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

§ 16. - Riepilogo dei voti .....	Pag. 16
----------------------------------	---------

- § 17. - Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate ..... Pag. 17
- § 18. - Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista ..... » 18

### Capitolo VIII

#### OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI FRA LE SINGOLE LISTE O FRA I GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

- § 19. - Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate ..... Pag. 19
- § 20. - Accertamento dei *quorum* richiesti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ..... » 22
- A) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco abbia ottenuto ALMENO il 60% dei seggi assegnati al consiglio comunale ..... » 22
- B) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON ABBA CONSEGUITO ALMENO il 60% dei seggi assegnati al comune MA ABBA OTTENUTO ALMENO il 40% dei voti validi E NESSUN'ALTRA lista o nessun altro gruppo di liste collegate abbia SUPERATO il 50% dei voti validi ..... » 24
- C) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON abbia conseguito i *quorum* richiesti dall'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 oppure nel quale un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi ..... » 25

### Capitolo IX

#### PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 21. - Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità .....	Pag. 27
§ 22. - Proclamazione degli eletti .....	» 27
§ 23. - Eventuale compilazione dell'estratto del verbale .....	» 28

### Capitolo X

#### VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 24. - Compilazione del verbale .....	Pag. 29
§ 25. - Spedizione del verbale .....	» 29

## TITOLO TERZO

### OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

### Capitolo XI

#### OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 26. - Premessa .....	Pag. 31
§ 27. - Operazioni dell'ufficio centrale .....	» 32
§ 28. - Riepilogo dei voti .....	» 32
§ 29. - Proclamazione alla carica di sindaco .....	» 33

§ 30. - Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate .....	Pag. 34
§ 31. - Accertamento dei <i>quorum</i> di cui all'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi .....	» 36
A) Caso in cui l'accertamento dà esito positivo .....	» 37
B) Caso in cui la lista o il gruppo di liste che si sono collegate, nel secondo turno, al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune E, di converso, un'altra lista o un altro gruppo di liste ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi .....	» 37
C) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune e nessun'altra lista o gruppo di liste colle- gate ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi ...	» 37
§ 32. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale .....	» 39
§ 33. - Compilazione del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale rela- tivamente al turno di ballottaggio .....	» 40

## DISPOSIZIONI NORMATIVE

### CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (stralcio) .....	Pag. 43
---	---------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in  
in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) ..... Pag. 47

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) .. » 48







MINISTERO  
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

*Pubblicazione n. 20 della serie «Elezioni comunali, provinciali e regionali»*

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale  
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

## Istruzioni per le operazioni dell'ufficio centrale

aggiornate alle sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  
Quinta Sezione, 16 febbraio 2012, n. 802, e 1° marzo 2012, n. 1197

### SOMMARIO

TITOLO PRIMO – L'UFFICIO CENTRALE.

Capitolo I - L'UFFICIO CENTRALE. — Capitolo II - RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE. — Capitolo III - SALA DELL'UFFICIO CENTRALE.

TITOLO SECONDO – OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE.

Capitolo IV - INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE. — Capitolo V - COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON CONCLUSE NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. — Capitolo VI - OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO. — Capitolo VII - DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE E DELLA CIFRA INDIVIDUALE. — Capitolo VIII - OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI FRA LE SINGOLE LISTE O FRA I GRUPPI DI LISTE COLLEGATE. — Capitolo IX - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. — Capitolo X - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE.

TITOLO TERZO – OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

Capitolo XI - OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

